



Tax Newsletter n. 10/2017

Tax & Legal

Highlights:

Legislazione

Scambio automatico dei CBCR tra Italia e Stati Uniti - Firma dell'Accordo

Collegato fiscale alla manovra di Bilancio 2018 - D.L. n. 148 del 2017

Prassi

Nuovo regime delle locazioni brevi - Chiarimenti

Nuova disciplina antielusiva ai fini ACE - Chiarimenti

Giurisprudenza

Cost sharing agreement - Inerenza dell'addebito in capo alle partecipate: condizioni



Indice

Parte prima

Legislazione

- 1 [Pagina 5](#) **Accertamento**
Scambio automatico di informazioni tra Italia e Stati Uniti - Rendicontazione Paese per Paese (c.d. Country by Country Reporting o CBCR) - Firma dell'Accordo - Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa del 3 ottobre 2017
- 2 [Pagina 5](#) **Accordi internazionali**
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Filippine - Ratifica del Protocollo - L. n. 152 dell'11 ottobre 2017
- 3 [Pagina 5](#) **Accordi internazionali**
Nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Romania - Entrata in vigore - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Comunicato del 25 ottobre 2017
- 4 [Pagina 6](#) **Agevolazioni - IVA - Condono**
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili - D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017
- 5 [Pagina 6](#) **IVA**
Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo spesometro) relative al primo semestre 2017 - Differimento al 16 ottobre 2017 - Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa n. 163 del 4 ottobre 2017
- 6 [Pagina 7](#) **Riscossione**
Contribuenti colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 verificatisi nell'isola di Ischia - Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari - D.M. 20 ottobre 2017

Parte seconda

Prassi

- 1 [Pagina 8](#) **Accertamento**
Nuovo regime delle locazioni brevi - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 24 del 12 ottobre 2017
- 2 [Pagina 9](#) **Agevolazioni**
Iper ammortamento - Consegna del bene avvenuta nel 2016 - Verbale di collaudo e accettazione senza riserve nel 2017 - Periodo di competenza dell'agevolazione: è il 2017 - DRE Veneto, risposta ad interpello n. 907-456/2017 del 16 giugno 2017
- 3 [Pagina 9](#) **Agevolazioni**
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013 - Modifica dell'esercizio sociale - Determinazione dei periodi agevolati e della media di riferimento - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 121 del 9 ottobre 2017
- 4 [Pagina 9](#) **Agevolazioni**
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 - Attività di ricerca agevolabili e tipologie di investimenti ammissibili - Settore delle biotecnologie - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 122 del 10 ottobre 2017
- 5 [Pagina 10](#) **Agevolazioni**
Iper e super ammortamento - Profili tecnologici - Ministero dello Sviluppo Economico, Risposte a domande frequenti (FAQ) del 16 ottobre 2017
- 6 [Pagina 10](#) **Agevolazioni**
Super e iper ammortamento - Scelta per l'acquisizione del bene in leasing effettuata dopo il 31 dicembre 2017 - Spettanza dell'agevolazione - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 132 del 24 ottobre 2017
- 7 [Pagina 10](#) **Agevolazioni**
Aiuto alla crescita economica (c.d. ACE) - Istanze di interpello - Preventività - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 26 del 26 ottobre 2017

- 8 [Pagina 11](#) **Agevolazioni**
Aiuto alla crescita economica (c.d. ACE) - D.M. 3 agosto 2017 - Nuova disciplina antielusiva - Decorrenza - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 26 del 26 ottobre 2017
- 9 [Pagina 11](#) **Condono**
Definizione agevolata - Nuova possibilità per i respinti - D.L. n. 148 del 2017 - Agenzia delle Entrate, Risposte a domande frequenti (FAQ) del 26 ottobre 2017
- 10 [Pagina 12](#) **Imposte sui redditi**
Rinuncia al trattamento di fine mandato (TFM) da parte degli amministratori persone fisiche - Imposizione in capo alla società - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 124 del 13 ottobre 2017
- 11 [Pagina 12](#) **Imposte sui redditi**
Rinuncia al trattamento di fine mandato (TFM) da parte degli amministratori persone fisiche - Imposizione in capo all'amministratore - Principio del c.d. incasso giuridico - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 124 del 13 ottobre 2017
- 12 [Pagina 13](#) **Imposte sui redditi**
Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori - Proventi da diritti patrimoniali rafforzati (c.d. 'carried interest') - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 25 del 16 ottobre 2017
- 13 [Pagina 13](#) **IVA**
Fatturazione - Nuovo spesometro - Agenzia delle Entrate, Risposte a domande frequenti (FAQ) del 10 ottobre 2017
- 14 [Pagina 14](#) **IVA**
Nuovo spesometro - Proroga dei termini per le trasmissioni relative al primo semestre 2017 - Verifica del maggiore incasso conseguito dall'introduzione del nuovo adempimento - Risposta a Interrogazione parlamentare Immediata n. 5-12431 del 12 ottobre 2017
- 15 [Pagina 14](#) **IVA**
Pasta alimentare a base di semola di grano duro, pasta integrale e pasta senza glutine - Aliquota del 4 per cento - Applicabilità - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 130 del 18 ottobre 2017
- 16 [Pagina 14](#) **Sanzioni amministrative**
Infedele dichiarazione - Errori sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito già in precedenza contestati - Sanzione - Circostanza attenuante - Ravvedimento operoso - Applicabilità - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 131 del 23 ottobre 2017

Parte terza

Giurisprudenza

- 1 [Pagina 15](#) **Accertamento**
Soggetti non residenti - Atto di recupero di un credito tributario - Termine di prescrizione decennale: sussiste - Cassazione, Sentenza n. 25264 del 25 ottobre 2017
- 2 [Pagina 15](#) **Imposte sui redditi**
Prezzi di trasferimento - Inapplicabilità delle sanzioni in presenza di documentazione redatta nel rispetto del Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 137654 del 2010 - Metodologia di verifica dei prezzi adottato: irrilevanza - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 2454 dell'1 giugno 2017
- 3 [Pagina 15](#) **Imposte sui redditi**
Garanzia prestata dalla controllante alla controllata - Presunzione di gratuità: non sussiste - Inerenza del costo addebitato: sussiste - Cassazione, Sentenza n. 18815 del 28 luglio 2017
- 4 [Pagina 15](#) **Imposte sui redditi**
Transfer pricing - Requisito del controllo: sussiste in caso di dipendenza finanziaria - Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sentenza n. 2691 del 18 settembre 2017
- 5 [Pagina 16](#) **Imposte sui redditi**
Costi accessori alla stipulazione di un mutuo - Deducibilità integrale nell'esercizio di sostenimento - Cassazione, Sentenza n. 23338 del 6 ottobre 2017
- 6 [Pagina 16](#) **Imposte sui redditi - IRAP**
Accantonamento a fondo indeducibile ma di fatto dedotto - Azzeramento del fondo - Sopravvenienza attiva - Imponibilità - Cassazione, Ordinanza n. 23812 dell'11 ottobre 2017

- 7 [Pagina 16](#) **Imposte sui redditi - IVA**
Conto cassa in rosso - Accertamento induttivo - Legittimità - Cassazione, Ordinanza n. 25289 del 25 ottobre 2017
- 8 [Pagina 16](#) **Imposte sui redditi**
Società non operative - Interpello disapplicativo - Inoppugnabilità ex art. 6 del D.Lgs. n. 156 del 2015 - irretroattività - Cassazione, Ordinanza n. 25498 del 26 ottobre 2017
- 9 [Pagina 16](#) **Imposte sui redditi**
Cost sharing agreement - Addebito dalla capogruppo alle partecipate italiane - Inerenza: sussiste solo se è dimostrato il beneficio in termini di quantità - Cassazione, Sentenza n. 25566 del 27 ottobre 2017
- 10 [Pagina 17](#) **IVA**
Cessione di fabbricato strumentale a consumatore finale - Esenzione: compete - Cassazione, Sentenza n. 22138 del 22 settembre 2017
- 11 [Pagina 17](#) **IVA**
Locazione finanziaria - Qualificazione come cessione di beni - Condizioni - Corte di Giustizia, Sentenza n. C-164/16 del 4 ottobre 2017
- 12 [Pagina 17](#) **IVA**
Trasporto di beni di valore trascurabile oggetto di importazione - Regime di non imponibilità - Condizioni - Corte di Giustizia, Sentenza n. C 273/16 del 4 ottobre 2017
- 13 [Pagina 17](#) **IVA**
Società concessionaria di autoveicoli - Attività di finanziamento ai clienti ai fini della vendita - Pro-rata ex articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione - Cassazione, Ordinanza n. 23811 dell'11 ottobre 2017
- 14 [Pagina 18](#) **IVA**
Acquisti destinati all'attività d'impresa non ancora iniziata - Detraibilità pur in assenza dell'imposta a valle - Cassazione, Ordinanza n. 23817 dell'11 ottobre 2017
- 15 [Pagina 18](#) **Processo tributario**
Notifiche atti giudiziari ex art. 1 co. 57 lett. b) L. n. 124 del 2017 - Irretroattività: non sussiste - Cassazione, Ordinanza n. 23887 dell'11 ottobre 2017

Parte prima

Legislazione

1

Accertamento

Scambio automatico di informazioni tra Italia e Stati Uniti - Rendicontazione Paese per Paese (c.d. Country by Country Reporting o CBCR) - Firma dell'Accordo - Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa del 3 ottobre 2017

Il 27 settembre 2017 è divenuto operativo uno specifico accordo che prevede lo scambio automatico dei dati contenuti nelle rendicontazioni Paese per Paese (CBCR) tra Italia e Stati Uniti.

Il primo scambio dei dati, relativo al periodo di imposta 2016 (per i soggetti 'solari'), dovrà essere effettuato entro diciotto mesi dall'ultimo giorno di tale periodo (i.e., entro il 30 giugno 2018), mentre, a regime, lo scambio dovrà avvenire entro quindici mesi dall'ultimo giorno del periodo di imposta.

Gli Stati Uniti hanno chiarito che la predisposizione e l'invio del CBCR è obbligatoria a decorrere dal periodo di imposta delle Controllanti capogruppo residenti negli Stati Uniti che inizia il 30 giugno 2016 o in data successiva. E' tuttavia ammesso redigerlo anche per periodi di imposta iniziati dall'1 al 29 giugno 2016 (c.d. *voluntary filing*).

L'avvenuta firma di questo accordo amministrativo tra Italia e Stati Uniti permette, in conformità con l'art. 2, comma 7, del D.M. 23 febbraio 2017, l'esonero dall'obbligo di presentazione del CBCR da parte della controllata residente in Italia (c.d. *local filing*), in caso di presentazione volontaria della rendicontazione da parte della controllante capogruppo statunitense (cfr. la nostra [TNL n. 3/2017](#)).

2

Accordi internazionali

Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Filippine - Ratifica del Protocollo - L. n. 152 dell'11 ottobre 2017

E' stata pubblicata nella G.U. n. 248 del 23 ottobre 2017 ed è in vigore dal 24 ottobre 2017 la L. n. 152 dell'11 ottobre 2017, che autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo di modifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, firmato a Manila il 9 dicembre 2013. Il Protocollo entrerà in vigore per entrambi gli Stati contraenti non appena sarà avvenuto lo scambio delle notifiche delle rispettive leggi di ratifica.

3

Accordi internazionali

Nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Romania - Entrata in vigore - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Comunicato del 25 ottobre 2017

La nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Romania (con relativo Protocollo), firmata a Riga il 25 aprile 2015, è in vigore dal 25 settembre 2017, data nella quale è avvenuto lo scambio delle notifiche, necessario, ai sensi dell'art. 29.2 della Convenzione stessa, ai fini dell'entrata in vigore. La Convenzione è stata ratificata mediante L. n. 78 del 13 maggio 2017, pubblicata sulla G.U. n. 132 del 9 giugno 2017 (si veda la nostra [TNL n. 6/2017](#)). L'avvenuto scambio delle notifiche, e la conseguente entrata in vigore, dal 25 settembre, sono stati resi noti mediante un Comunicato del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, pubblicato in G.U. n. 250 del 25 ottobre 2017. La Convenzione, conforme al modello OCSE, esplicherà efficacia in Italia dal 1° gennaio 2018.



4

Agevolazioni - IVA - Condono

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili - D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017

Il D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, recante 'Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili' (c.d. collegato fiscale alla manovra di Bilancio 2018), è stato pubblicato in G.U. n. 242 del 16 ottobre, ed è in vigore dalla stessa data.

Le principali novità fiscali introdotte dal decreto riguardano:

- la sterilizzazione parziale dell'aumento, previsto per il 2018, dell'aliquota IVA del 10 per cento (che salirà all'11,14 per cento invece che all'11,5 per cento - salve diverse disposizioni della Legge di Bilancio 2018 attualmente all'esame del Parlamento);
- l'estensione, a partire dall'1 gennaio 2018, dell'ambito applicativo del c.d. *split payment* a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione e, per quanto riguarda le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, anche a quelle non residenti, purché identificate ai fini IVA;
- la estensione alla pubblicità *on line* del credito di imposta (istituito dal D.L. n. 50 del 2017) per investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica 'incrementali' del 2017, e la definizione del relativo ambito temporale, che è limitato agli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017;
- la postergazione dal 30 ottobre al 30 novembre 2017 del termine di pagamento delle rate da definizione agevolata dei carichi trasmessi agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (di cui all'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016) scadute a luglio e a settembre 2017;
- la estensione della definizione agevolata di cui all'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016 ai carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1 gennaio al 30 settembre 2017, mediante domanda da presentare entro il 15 maggio 2018 e pagamento delle somme in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

5

IVA

Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo spesometro) relative al primo semestre 2017 - Differimento del termine al 16 ottobre 2017 - Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa n. 163 del 4 ottobre 2017

Il termine per la trasmissione telematica, all'Agenzia delle Entrate, dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, relative al primo semestre 2017, di cui all'art. 21 del D.L. n. 78 del 2010 (c.d. spesometro) è stato differito dal 5 al 16 ottobre 2017. Tale proroga vale anche per i soggetti che hanno aderito al regime opzionale per la trasmissione telematica dei dati delle fatture (art.1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127). Il differimento è stato disposto da un D.P.C.M. firmato in data 5 ottobre 2017, non ancora pubblicato in G.U. alla data di riferimento della presente TNL (31 ottobre 2017).



6

Riscossione

Contribuenti colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 verificatisi nell'isola di Ischia - Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari - D.M. 20 ottobre 2017

Con D.M. 20 ottobre 2017, pubblicato in G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017, è stata disposta la sospensione ed il differimento al 19 dicembre 2017 dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, o dagli atti previsti dall'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, scadenti tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017, nei confronti delle persone fisiche, che, alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell'isola di Ischia. Il differimento opera anche nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui sopra. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, dell'abitazione, dello studio professionale o della sede dell'impresa, trasmessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti, e non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.



Parte seconda

Prassi

1

Accertamento

Nuovo regime delle locazioni brevi - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 24 del 12 ottobre 2017

L'art. 4 del D.L. n. 50 del 2017 (c.d. Manovra Correttiva), come modificato in sede di conversione, dispone che sui redditi derivanti, a decorrere dall'1 giugno 2017, dai contratti c.d. di 'locazione breve', definita dal D.L. come la 'locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali', stipulati, a decorrere dall'1 giugno 2017, da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, (i) direttamente o (ii) tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero (iii) tramite soggetti che gestiscono portali telematici, si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca (art. 3, del D.Lgs. n. 23 del 2011). Pertanto, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, i suddetti redditi sono soggetti a tassazione mediante l'aliquota del 21 per cento. La norma si applica anche ai corrispettivi derivanti da contratti di sublocazione, nonché ai contratti stipulati dal comodatario aventi ad oggetto la concessione in godimento dell'immobile a terzi.

La norma prevede specifici obblighi, a carico dei soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line*, i quali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate (entro il 30 giugno dell'anno successivo) i dati relativi ai contratti conclusi tramite il loro operato, pena la applicazione di sanzioni. Ove intervengano anche nell'incasso dei corrispettivi, devono operare sull'ammontare incassato, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento (che, in assenza di opzione per la cedolare secca, è a titolo d'acconto) all'atto del pagamento al beneficiario, provvedere al relativo versamento entro il 16 del mese successivo all'incasso, mediante modello F24, e inviare la certificazione (c.d. CU) ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 1998. Infine, sono responsabili degli obblighi di pagamento dell'imposta di soggiorno. Gli intermediari non residenti adempiono agli obblighi di cui sopra tramite la stabile organizzazione in Italia, ove presente, oppure, se riconosciuti privi di stabile organizzazione, tramite un rappresentante fiscale appositamente nominato.

Ai fini dell'applicazione del regime di cui sopra, la locazione deve riguardare unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 - uffici o studi privati) e le relative pertinenze (*box*, posti auto, cantine, soffitte, ecc), oppure singole stanze dell'abitazione. Il contratto può avere ad oggetto, oltre alla messa a disposizione dell'alloggio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, e tutti quei servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, come, ad esempio, la fornitura di collegamento *wi-fi* e di aria condizionata. Restano invece fuori i contratti che includono servizi non necessariamente correlati con la finalità residenziale dell'immobile, come per esempio la colazione, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche. La circolare chiarisce inoltre che non è richiesta l'adozione di un particolare schema contrattuale.

Le ritenute si applicano ai canoni e ai corrispettivi derivanti da contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017: gli intermediari erano quindi tenuti a versarle entro il 16 luglio 2017. Tuttavia, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e tenendo conto delle iniziali difficoltà incontrate dagli operatori, gli uffici dell'Agenzia potranno escludere le sanzioni per l'omessa effettuazione delle ritenute fino all'11 settembre 2017. Gli intermediari saranno comunque sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre e da versare entro il 16 ottobre 2017. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017 poiché l'adempimento deve essere effettuato nel 2018. Sull'argomento, la circolare chiarisce che l'incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto non è sanzionabile se causata dal comportamento del locatore.



In caso di pagamento tramite assegno bancario intestato al locatore, l'intermediario, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie, non è tenuto a trattenere la ritenuta, anche se l'assegno è consegnato al locatore per il suo tramite.

2

Agevolazioni

Iper ammortamento - Consegna del bene avvenuta nel 2016 - Verbale di collaudo e accettazione senza riserve nel 2017 - Periodo di competenza dell'agevolazione: è il 2017 - DRE Veneto, risposta ad interpello n. 907-456/2017 del 16 giugno 2017

In caso di consegna di bene strumentale nel 2016, ma con accettazione del collaudo senza riserve perfezionato nel 2017, il costo di acquisto è di competenza del 2017, con possibilità di beneficiare dell'iper ammortamento, a condizione che siano integrati tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa e richiamati nella Circolare n. 4 del 2017.

3

Agevolazioni

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013 - Modifica dell'esercizio sociale - Determinazione dei periodi agevolati e della media di riferimento - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 121 del 9 ottobre 2017

Qualora una società decida di modificare la durata dell'esercizio, anticipandone, per esempio, la chiusura al 31 agosto, e determinando, nello stesso anno, due distinti periodi di imposta, i.e., (1) 1° gennaio X - 31 agosto X e (2) 1° settembre X - 31 agosto X+1, i costi ammissibili sostenuti nel primo periodo agevolato (1° gennaio X-31 agosto X) vanno confrontati con la media dei costi agevolabili sostenuti nei periodi 2012, 2013 e 2014 che, per omogeneità, va ragguagliata a otto mesi.

4

Agevolazioni

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 - Attività di ricerca agevolabili e tipologie di investimenti ammissibili - Settore delle biotecnologie - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 122 del 10 ottobre 2017

L'Agenzia delle Entrate risponde a richieste di chiarimenti in merito alle attività di ricerca e sviluppo e alle tipologie di investimenti agevolabili mediante il credito d'imposta (di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013, come riscritto dalla Legge di Stabilità 2015, cfr. la nostra [TNL n. 3/2016](#)), nel particolare settore delle biotecnologie. Tra i chiarimenti, si segnalano i seguenti.

- Gli studi clinici di fase IV, ex allegato I-*quater* alla Circolare n. 8 del 10 luglio 1997 del Ministero della Sanità, sono riconducibili tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta limitatamente agli studi di natura medico-scientifica.
- La spesa per l'acquisto di materiali o componenti già disponibili su mercato, quand'anche impiegati per la realizzazione dei prototipi, non può ritenersi ammissibile all'agevolazione; sono invece ammissibili le quote di ammortamento di tutti i beni materiali ammortizzabili, il cui impiego sia indispensabile per la realizzazione del prototipo, e non solo quelle di 'strumenti e attrezzature di laboratorio' in senso stretto.



- Le spese per consulenza c.d. 'regolatoria' (ossia, l'insieme di tutte le attività connesse e propedeutiche all'immissione sul mercato di un farmaco sia nella fase antecedente che in quella successiva alla sua messa in commercio) sono ammissibili al credito d'imposta se finalizzate alla definizione delle caratteristiche scientifiche e del disegno dello studio clinico; al contrario, non sono ammissibili le spese finalizzate alla preparazione della documentazione destinata all'ottenimento delle autorizzazioni ad eseguire lo studio e, più in generale, quelle attinenti attività di natura meramente burocratica o assimilabili ai 'lavori amministrativi e legali necessari per richiedere brevetti e licenze'. Lo stesso vale per le *fees* da corrispondere alle autorità regolatorie per commercializzare i farmaci nei diversi Stati.

5

Agevolazioni

Iper e super ammortamento - Profili tecnologici - Ministero dello Sviluppo Economico, Risposte a domande frequenti (FAQ) del 16 ottobre 2017

Il MISE ha aggiornato i chiarimenti in merito a iper e superammortamento, che si aggiungono a quelli forniti in data 12 luglio (cfr. la nostra [TNL n. 7/2017](#)) e 19 maggio. Le risposte di ottobre ricalcano sostanzialmente quelle contenute nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 2017 (cfr. la nostra [TNL n. 4/2017](#)).

6

Agevolazioni

Super e iper ammortamento - Scelta per l'acquisizione del bene in leasing effettuata dopo il 31 dicembre 2017 - Spettanza dell'agevolazione - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 132 del 24 ottobre 2017

La proroga del super e iper ammortamento per gli investimenti effettuati entro, rispettivamente, il 30 giugno ed il 30 settembre 2018, spetta anche nell'ipotesi in cui l'investitore decida di acquisire il bene tramite contratto di *leasing* dopo il 31 dicembre 2017, a condizione che, entro tale data, (i) abbia effettuato l'ordine e (ii) abbia versato al fornitore un acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione del bene.

Risulta invece irrilevante che l'impegno sia stato inizialmente assunto nei confronti del fornitore del bene e che l'acconto si 'trasformi' in un maxicanone a favore della società di *leasing*.

In caso di restituzione da parte del fornitore dell'acconto versato, l'investitore può fruire della maggiorazione, a condizione che, in sede di restituzione dell'acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di *leasing*, venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di *leasing* stesso il riferimento all'ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

7

Agevolazioni

Aiuto alla crescita economica (c.d. ACE) - Istanze di interpello - Preventività - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 26 del 26 ottobre 2017

Le istanze di interpello c.d. probatorio (di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) della L. n. 212 del 2000), relative al periodo d'imposta 2016, ivi incluse quelle previste ai fini del riconoscimento del beneficio ACE, in presenza di sterilizzazioni derivanti da operazioni potenzialmente elusive, di cui all'articolo 10 del D.M. 14 marzo 2012, sono ammissibili se presentate dai contribuenti entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si intende fruire dei benefici oggetto dell'istanza, come prorogato dal D.P.C.M. 26 luglio 2017 (i.e., entro il 31 ottobre 2017, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).



8

Agevolazioni

Aiuto alla crescita economica (c.d. ACE) - D.M. 3 agosto 2017 - Nuova disciplina antielusiva - Decorrenza - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 26 del 26 ottobre 2017

Il D.M. 3 agosto 2017 ha sostituito il D.M. 14 marzo 2012 (decreto attuativo dell'ACE). Una delle modifiche più significative è stata la rimodulazione della disciplina antielusiva speciale di cui all'articolo 10 del decreto ACE, per effetto della quale operano variazioni in diminuzione della base agevolabile, al fine di evitare che, nell'ambito dei gruppi societari, si verifichino effetti moltiplicativi del beneficio. In sintesi, le principali novità riguardano i seguenti aspetti.

- L'estensione della nozione di 'gruppo' rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva ai soggetti non direttamente agevolabili ai fini ACE (come, ad esempio, i soggetti non residenti);
- per quanto riguarda i conferimenti provenienti da soggetti localizzati in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni, l'introduzione (i) di alcune esimenti in relazione all'indagine sulla provenienza dei fondi e (ii) della regola di ripartizione proporzionale delle sterilizzazioni, ove vi siano più conferitarie nel perimetro del gruppo.

La nuova disciplina antielusiva speciale trova applicazione a partire dal periodo d'imposta 2018, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Nel determinare l'incremento di capitale proprio relativo al 2018, pertanto, sarà necessario tenere in considerazione tutte le operazioni, rientranti nell'ambito del nuovo articolo 10, poste in essere dal 2011 al 2018.

Per effetto della clausola di salvaguardia, tuttavia, per i periodi d'imposta dal 2011 al 2017 i comportamenti posti in essere dai contribuenti attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi sono salvaguardati, a prescindere dall'effetto positivo o negativo sulla determinazione dell'agevolazione. Non è consentita la presentazione della dichiarazione integrativa, al fine di applicare le nuove norme.

Per i periodi 2016 e 2017, per i quali sono ancora pendenti i termini di presentazione delle dichiarazioni, è rimessa al singolo contribuente la facoltà di applicare, purché integralmente, le nuove disposizioni antielusive.

9

Condono

Definizione agevolata - Nuova possibilità per i respinti - D.L. n. 148 del 2017 - Agenzia delle Entrate, Risposte a domande frequenti (FAQ) del 26 ottobre 2017

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti chiarimenti.

- Chi ha presentato la richiesta di definizione agevolata in base al D.L. n. 193 del 2016 convertito dalla L. n. 225 del 2016, ma non è stato ammesso perché non in regola con il piano di rateizzazione, può presentare di nuovo l'istanza di adesione, purché la domanda di adesione alla definizione agevolata, cosiddetta rottamazione delle cartelle, sia stata respinta (da Equitalia) esclusivamente a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, relative ai piani di rateizzazione in essere alla data del 24 ottobre 2016.
- A tal fine, il contribuente deve presentare una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata entro il 31 dicembre 2017, mediante il Modello DA-R.
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà (entro il 31 marzo 2018) la comunicazione con l'ammontare complessivo delle rate arretrate al 31 dicembre 2016 che il contribuente dovrà pagare entro il 31 maggio 2018. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l'istanza di definizione agevolata non potrà essere accolta.



- Dopo aver ricevuto il versamento delle rate arretrate, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una comunicazione (entro il 31 luglio 2018) indicando il debito complessivo relativo all'istanza di definizione agevolata.
- È possibile pagare le somme oggetto della definizione agevolata in un'unica soluzione, ma anche a rate di pari importo (fino a un massimo di tre), in base a quanto indicato dal contribuente nel modulo DA-R.

10

Imposte sui redditi

Rinuncia al trattamento di fine mandato (TFM) da parte degli amministratori persone fisiche - Imposizione in capo alla società - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 124 del 13 ottobre 2017

Gli accantonamenti al fondo per il TFM sono fiscalmente deducibili per competenza in capo alla società, a condizione che il diritto all'indennità risulti da un 'atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto' con l'amministratore. In caso contrario, la deduzione avverrà nell'anno di effettiva erogazione dell'indennità (cfr. Risoluzione n. 211 del 22 maggio 2008).

Qualora gli amministratori-soci persone fisiche non esercenti un'attività di impresa rinuncino ai crediti per il TFM, al fine di patrimonializzare la società partecipata, quest'ultima non deve tassare alcuna sopravvenienza attiva, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 88 del TUIR. Infatti non è ravvisabile, in caso di socio persona fisica, alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale. Allo stesso modo, non è necessaria la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia (articolo 88, comma 4-bis, secondo periodo).

In caso di rinuncia al TFM operata dagli amministratori non soci, trova invece applicazione il comma 1 dell'articolo 88 del TUIR, in base al quale, se la società ha dedotto le quote di TFM accantonate, dovrà assoggettare a tassazione una sopravvenienza attiva. In caso contrario, la rinuncia non avrà effetto fiscale.

11

Imposte sui redditi

Rinuncia al trattamento di fine mandato (TFM) da parte degli amministratori persone fisiche - Imposizione in capo all'amministratore - Principio del c.d. incasso giuridico - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 124 del 13 ottobre 2017

Nel caso di rinuncia, parte di amministratori soci, al credito per le quote di TFM accantonate dalla società, i crediti rinunciati si intendono giuridicamente incassati e quindi dovranno essere assoggettati a tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con conseguente obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società.

Per gli amministratori non soci, in assenza di una contropartita e non potendo incrementare il valore della partecipazione, il principio del c.d. incasso giuridico non si applica ed essi non saranno assoggettati ad alcuna imposizione fiscale.



12

Imposte sui redditi

Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori - Proventi da diritti patrimoniali rafforzati (c.d. 'carried interest') - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 25 del 16 ottobre 2017

L'articolo 60 del D.L. n. 50 del 2017, c.d. Manovra Correttiva ha disciplinato il trattamento fiscale dei 'proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo di risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati...' (c.d. *carried interest*) stabilendo che, al ricorrere di determinati requisiti, tali proventi 'si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi'. La circolare in oggetto fornisce chiarimenti in merito alla disciplina in oggetto (finalità, ambito applicativo e decorrenza del regime).

13

IVA

Fatturazione - Nuovo spesometro - Agenzia delle Entrate, Risposte a domande frequenti (FAQ) del 10 ottobre 2017

Nell'ambito della piattaforma 'Fatture e Corrispettivi' del proprio sito *web*, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte ai quesiti più frequenti posti dagli operatori che devono predisporre e inviare la comunicazione dei dati delle fatture (c.d. spesometro) relative al primo semestre del 2017.

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti chiarimenti.

- In base al comma 6-*bis* dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 le operazioni 'non soggette' ad IVA per mancanza del requisito territoriale devono essere fatturate indicando nel documento: l'annotazione 'inversione contabile' per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi (con le eccezioni di quelle indicate all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9) del D.P.R. n. 633) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato dell'Unione Europea e l'annotazione 'operazione non soggetta' per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati nei confronti di un soggetto stabilito fuori dall'Unione Europea. Ai fini della trasmissione dei dati delle fatture, andranno quindi selezionate le seguenti nature: (a) Fatture con annotazione 'inversione contabile': N6; (b) Fatture con 'operazione non soggetta': N2.
- In caso di operazioni effettuate nei confronti di una controparte estera soggetto passivo priva di un numero di Codice Fiscale (cosa plausibile in alcuni stati esteri soprattutto Extra UE), ove la cessione/prestazione sia stata resa ad un soggetto extracomunitario, nel campo 2.2.1.1.1 <IdPaese> deve essere inserito l'identificativo del paese extracomunitario (es. US per Stati Uniti) e nel campo 2.2.1.1.2 <IdCodice> deve essere indicato qualsiasi estremo identificativo del cessionario/committente di cui si dispone. Se il committente è un soggetto passivo IVA comunitario, nel secondo campo si devono indicare gli estremi della partita IVA.

14

IVA

Nuovo spesometro - Proroga dei termini per le trasmissioni relative al primo semestre 2017 - Verifica del maggiore incasso conseguito dall'introduzione del nuovo adempimento - Risposta a Interrogazione parlamentare Immediata n. 5-12431 del 12 ottobre 2017

In merito alle perplessità segnalate dagli Onorevoli interroganti, secondo cui lo slittamento dell'invio dei dati relativi ai primi trimestri del 2017 (i.e. dal 31 maggio al 16 ottobre 2017) potrebbe influire negativamente sulla possibilità dell'Agenzia delle Entrate di utilizzare i dati delle fatture con tempestività per ottenere gli obiettivi di incasso stimati, l'Agenzia delle Entrate riferisce che, con il supporto del partner tecnologico So.Ge.I., sta realizzando tutti gli interventi necessari ad assicurare la contrazione dei tempi di lavorazione dei dati delle fatture, in ragione del differimento del termine per la trasmissione dei dati del primo semestre 2017.

15

IVA

Pasta alimentare a base di semola di grano duro, pasta integrale e pasta senza glutine - Aliquota del 4 per cento - Applicabilità - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 130 del 18 ottobre 2017

Le cessioni di un prodotto alimentare 'a base di farina di legumi, fabbricato seguendo le medesime tecniche produttive della tradizionale pasta alimentare a base di semola o farina di grano e della pasta senza glutine' sono soggette all'aliquota IVA del 4 per cento, ai sensi del n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, relativa alle c.d. paste alimentari.

16

Sanzioni amministrative

Infedele dichiarazione - Errori sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito già in precedenza contestati - Sanzione - Circostanza attenuante - Ravvedimento operoso - Applicabilità - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 131 del 23 ottobre 2017

In caso di ripetuto errore legato all'imputazione temporale di elementi negativi di reddito (nel caso di specie, la deduzione di un accantonamento nel periodo non di competenza), già contestato dall'Amministrazione finanziaria in relazione ad un periodo, il contribuente può, per i periodi di imposta successivi, autonomamente regolarizzare la propria posizione, mediante ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione di un terzo della sanzione base, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997.



Parte terza

Giurisprudenza

1 **Accertamento**
Soggetti non residenti - Atto di recupero di un credito tributario - Termine di prescrizione decennale: sussiste - Cassazione, Sentenza n. 25264 del 25 ottobre 2017

Ai fini del recupero di un credito tributario nei confronti di un soggetto non residente rileva non tanto il termine di decadenza per l'accertamento ma, piuttosto, quello di prescrizione decennale.

2 **Imposte sui redditi**
Prezzi di trasferimento - Inapplicabilità delle sanzioni in presenza di documentazione redatta nel rispetto del Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 137654 del 2010 - Metodologia di verifica dei prezzi adottato: irrilevanza - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 2454 dell'1 giugno 2017

In tema di prezzi di trasferimento, ai fini della disapplicazione della sanzione di cui all'art. 1 co. 6 del D.Lgs. n. 471 del 97, assume rilevanza la documentazione ivi prevista se messa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria nel rispetto delle prescritte modalità di comunicazione. Pertanto, se la documentazione è stata redatta in modo conforme a quanto richiesto dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 137654 del 2010, la stessa non può essere messa in discussione per il solo fatto che l'Ufficio non concordi con i comparabili prescelti e/o con il metodo di verifica dei prezzi adottato.

3 **Imposte sui redditi**
Garanzia prestata dalla controllante alla controllata - Presunzione di gratuità: non sussiste - Inerenza del costo addebitato: sussiste - Cassazione, Sentenza n. 18815 del 28 luglio 2017

Il costo inerente alla garanzia (lettera di *patronage*) prestata dalla controllante (non residente) alla controllata (residente) è inerente all'attività di quest'ultima. Infatti non sussiste, nell'ordinamento giuridico, una sorta di presunzione di gratuità che assista le concessioni di garanzia prestate dalla società capogruppo a favore di società controllata, data l'autonomia patrimoniale di tali imprese. Al contrario, le prestazioni effettuate dalla società controllante a favore delle società controllate, in virtù di formali contratti, rientrano nell'ambito degli ordinari e consuetudinari rapporti tra imprese infragruppo. E la loro conformità all'interesse del gruppo societario non esclude l'onerosità delle prestazioni fornite, che s'impone quale diretta conseguenza dell'autonomia patrimoniale e della distinta soggettività giuridica, anche fiscale, delle società appartenenti al gruppo stesso.

4 **Imposte sui redditi**
Transfer pricing - Requisito del controllo: sussiste in caso di dipendenza finanziaria - Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sentenza n. 2691 del 18 settembre 2017

Ai fini dell'applicazione, sui tassi di interesse, della disciplina sui prezzi di trasferimento, la presenza del requisito del controllo può sussistere, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2359 c.c., nel caso in cui il soggetto finanziato sia in una situazione di dipendenza finanziaria per effetto di un finanziamento di ammontare significativo (nel caso specifico, superiore al patrimonio della società finanziata) concesso da un istituto bancario.



5

Imposte sui redditi*Costi accessori alla stipulazione di un mutuo - Deducibilità integrale nell'esercizio di sostenimento - Cassazione, Sentenza n. 23338 del 6 ottobre 2017*

Il costo sostenuto per la consulenza ai fini della stipulazione di un mutuo a restituzione dilazionata in più anni va detratto integralmente nell'esercizio in cui si ottiene la somma mutuata, trattandosi di spesa di competenza di detto esercizio e non di quelli successivi, nei quali vanno a ricadere non i vantaggi del prestito, ma le scadenze delle obbligazioni restitutorie (conformi: Cass. n. 6172/2001 e, in termini analoghi, a proposito dei costi di registrazione di un marchio, Cass. n. 22021/2006).

6

Imposte sui redditi - IRAP*Accantonamento a fondo indeducibile ma di fatto dedotto - Azzeramento del fondo - Sopravvenienza attiva - Imponibilità - Cassazione, Ordinanza n. 23812 dell'11 ottobre 2017*

Qualora in un determinato periodo di imposta sia stato di fatto dedotto l'accantonamento ad un fondo indeducibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP (nel caso specifico, un accantonamento a fronte di presumibili spese per personale dipendente in occasione di rinnovi contrattuali), la sopravvenienza attiva che emerge a seguito dell'azzeramento del fondo a causa del venir meno dei presupposti della sua costituzione è tassabile a norma dell'articolo 88 del TUIR.

7

Imposte sui redditi - IVA*Conto cassa in rosso - Accertamento induttivo - Legittimità - Cassazione, Ordinanza n. 25289 del 25 ottobre 2017*

La chiusura in rosso (e cioè con saldo negativo) a fronte di estratti conto bancari positivi fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati sicché legittima l'emanazione di un accertamento induttivo puro ai sensi degli artt. 39 co. 2 lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972.

8

Imposte sui redditi*Società non operative - Interpello disapplicativo - Inoppugnabilità ex art. 6 del D.Lgs. n. 156 del 2015 - irretroattività - Cassazione, Ordinanza n. 25498 del 26 ottobre 2017*

In tema di società non operative non è applicabile retroattivamente l'art. 6 del D.Lgs. n. 156 del 2015, in base al quale le risposte rese dalla DRE a seguito di interpello disapplicativo non sono impugnabili autonomamente. Pertanto, relativamente alle situazioni pregresse, il ricorso contro il diniego di interpello può essere presentato autonomamente senza che il contribuente debba attendere il successivo atto impositivo.

9

Imposte sui redditi*Cost sharing agreement - Addebito dalla capogruppo alle partecipate italiane - Inerenza: sussiste solo se è dimostrato il beneficio in termini di quantità - Cassazione, Sentenza n. 25566 del 27 ottobre 2017*

In tema di imposte sui redditi sono indeducibili i costi (relativi, nel caso di specie, alla gestione di un portale web di cui fruivano tutte le società del gruppo) riaddebitati dalla capogruppo estera alle società partecipate italiane in dipendenza di un *cost sharing agreement*, se non è possibile verificare in termini quantitativi il rapporto tra tali costi e il beneficio ritratto dalla società alla stregua di ricavi, e ciò anche qualora l'accordo stabilisca dei predeterminati coefficienti di ripartizione dei costi tra le varie società figlie del gruppo, e pur variabili da un anno all'altro.



10

IVA

Cessione di fabbricato strumentale a consumatore finale - Esenzione: compete - Cassazione, Sentenza n. 22138 del 22 settembre 2017

La cessione di un fabbricato strumentale in corso di costruzione, se effettuata a favore del 'consumatore finale', ricade nel regime di esenzione di cui all'art. 10 comma 1 n. 8-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto il bene ceduto non può più considerarsi 'nel circuito produttivo'.

11

IVA

Locazione finanziaria - Qualificazione come cessione di beni - Condizioni - Corte di Giustizia, Sentenza n. C-164/16 del 4 ottobre 2017

L'espressione 'contratto di locazione accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata', di cui all'art. 14, par. 2, lett. b) della direttiva IVA, 'deve essere interpretata nel senso che si applica ad un contratto tipo di locazione con opzione di acquisto, qualora si possa dedurre dalle condizioni finanziarie del contratto che l'esercizio dell'opzione risulta l'unica scelta economicamente razionale che il locatario potrà fare, giunto il momento, se il contratto è stato eseguito fino al suo termine'.

12

IVA

Trasporto di beni di valore trascurabile oggetto di importazione - Regime di non imponibilità - Condizioni - Corte di Giustizia, Sentenza n. C 273/16 del 4 ottobre 2017

Il combinato disposto dell'articolo 144 e dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale prescrive, per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni accessorie, fra cui i servizi di trasporto, non soltanto che il loro valore sia compreso nella base imponibile, ma anche che tali prestazioni siano state effettivamente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in dogana, all'atto dell'importazione.

13

IVA

Società concessionaria di autoveicoli - Attività di finanziamento ai clienti ai fini della vendita - Pro-rata ex articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione - Cassazione, Ordinanza n. 23811 dell'11 ottobre 2017

Le attività di finanziamento svolte da una società concessionaria di autoveicoli a supporto della vendita, pur configurando operazioni esenti ai fini IVA, non rientrano nel calcolo del pro-rata di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto accessorie all'attività (imponibile) in concreto esercitata. Infatti, per accertare se determinate operazioni vadano o meno considerate ai fini del calcolo del pro-rata non deve aversi riguardo all'attività previamente definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale ma a quella in concreto esercitata dalla società, ovvero all'effettivo volume d'affari del contribuente, costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, che rileva ai fini dell'accertamento sia che una determinata operazione attiva rientri, o meno, nell'attività propria di una società sia che, pur rientrando in questa, sia ad essa accessoria e strumentale, ovvero che non costituisca il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile dell'impresa e non implichi un impiego significativo di beni e di servizi per i quali l'IVA è dovuta (conforme: Corte di Giustizia, sent. 14.12.2016, in causa C-378/15, punto 48).



14

IVA

Acquisti destinati all'attività d'impresa non ancora iniziata - Detraibilità pur in assenza dell'imposta a valle - Cassazione, Ordinanza n. 23817 dell'11 ottobre 2017

Si deve ritenere inerente all'esercizio dell'impresa anche l'acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività tipica possa concretamente iniziare, essendo quindi suscettibili di rientrare nella nozione di strumentalità, ai fini del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, anche le attività meramente preparatorie che per definizione vengono poste in essere in una fase in cui non vi è ancora produzione di ricavi. Pertanto tali operazioni devono essere considerate ai fini della detrazione dell'IVA assolta a monte, pure in difetto di successive operazioni attive a valle (conformi: Cass. n. 16697 del 2013; n. 7344 del 2011; n. 1863 del 2004; n. 5599 del 2003; Cass. n. 11425 del 2015; Cass. n. 4157, 16697 e 16853 del 2013, n. 17783 del 2017).

15

Processo tributario

Notifiche di atti giudiziari ex art. 1 co. 57 lett. b) della L. n. 124 del 2017 - Irretroattività: non sussiste - Cassazione, Ordinanza n. 23887 dell'11 ottobre 2017

Le notifiche di atti giudiziari effettuate a mezzo di servizi di posta privata non sono ammissibili in quanto l'art. 1 co. 57 lett. b) della L. n. 124 del 2017 (c.d. Legge sulla concorrenza), che ha abrogato l'art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999 eliminando la legittimazione esclusiva di Poste Italiane S.p.A., non ha efficacia retroattiva.





Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

IT-FM-TPP@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
Tel. 02 676441 - Fax 02 67644758

Ancona

Via 1° Maggio 150/A, 60131
Tel. 071 2916378 - Fax 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711 - Fax 051 4392799

Firenze

Viale Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961 - Fax 055 2619666

Genova

Piazza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225 - Fax 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617 - Fax 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611 - Fax 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518 - Fax 075 5723783

Pescara

Piazza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479 - Fax 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
Tel. 06 809631 - Fax 06 8077459

Torino

Corso Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166 - Fax 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111 - Fax 045 8114390



kpmg.com/socialmedia



kpmg.com/app

© 2017 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ('KPMG International'), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.